

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 70/2019

PAGINA

1/7

OGGETTO

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA) – ADEGUAMENTO PER IL 2018

AGGIORNAMENTO

7 OTTOBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 9 -bis D.L. del 22.04.2017 n. 50, conv. in L. 21.6.2017 n. 96; Art. 1 co. 931 della L. 27.12.2017 n. 205/2017; Decreto Ministeriale 23.3.2018; Decreto Ministeriale 28.12.2018; Decreto Ministeriale 27/02/2019; Provvedimento AE del 22.9.2017 - prot. n. 191552/2017; Provvedimento AE del 30.01.2019 - prot. n. 23721/2019 e prot. n. 23723/2019; Provvedimento AE del 15.02.2019 - prot. n. 38513/2019; Provvedimento AE del 10/05/2019 - prot. n. 126200/2019 - Circolare AE 2.8.2019, n. 17/E - Circolare AE 9.9.2019, n. 20/E

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA'

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
325

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 48/2019 - NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA) - APPROVATI GLI ISA PER IL 2018
CIRCOLARE N. 86/2017 - NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Come già comunicato con la Circolare STUDIO ADRIANI n. 48/2019 l'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tali indici, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, valutano il contribuente in termini di "affidabilità" (punteggio da 1 a 10).

È comunque prevista la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi ("adeguamento"), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per "migliorare" il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.

Di seguito, si propone un quadro di sintesi alcune motivazioni (pro e contro) che possono "spingere" il contribuente ad aumentare i propri ricavi / compensi, tenuto conto che alcuni indicatori elementari che non sono "sensibili" agli ulteriori componenti positivi.

DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA, che costituiscono parte integrante del modello REDDITI 2019, gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale.

Come noto, ai sensi dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017 gli ISA esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale (esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini per l'accertamento, esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari, ecc.).

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E evidenzia che

“tanto più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità tanto maggiori possono essere i benefici premiali per i contribuenti interessati ... tanto minore, invece, è l'affidabilità del soggetto, tanto maggiore potrebbe risultare la probabilità, per lo stesso, di essere interessato da una attività di controllo”.

Il punteggio (tra 1 e 10) può essere modificato / migliorato:

- ⇒ correggendo eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari;
- ⇒ dichiarando ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale. Tali componenti:

- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA (ai fini di tale imposta, all'ammontare di tali ulteriori corrispettivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato) (art. 9-bis co. 9 del DL 50/2017, art. 3 co. 6 del DM 23.3.2018 e art. 3 co. 7 del DM 28.12.2018).

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

La possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi è finalizzata a:

✎ a “migliorare” il proprio profilo di affidabilità

e

✎ ad accedere al regime premiale.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 70/2019

PAGINA

3/7

In merito agli ulteriori componenti positivi, l'Agenzia nella citata circolare n. 17/E specifica che il software ISA visualizza, per ciascun indicatore elementare, l'importo degli ulteriori componenti positivi necessari ad ottenere il punteggio massimo.

Tale importo corrisponde al maggiore degli importi proposti dal software per massimizzare il punteggio dei singoli indicatori elementari.

Il contribuente può indicare a rigo F03 del mod. ISA ("Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità"):

* l'importo necessario al raggiungimento del punteggio massimo dell'ISA

o, in alternativa,

* un importo inferiore.

Se l'importo indicato dal contribuente non corrisponde a quello utile a massimizzare il punteggio dell'ISA sono (ri)proposti nuovi importi di ulteriori componenti positivi da dichiarare per la massimizzazione del punteggio del singolo indicatore elementare / ISA oltre al ricalcolo del punteggio sintetico e dei singoli indicatori elementari.

REGIME PREMIALE E LIVELLO DI AFFIDABILITÀ

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, possono essere riconosciuti determinati benefici.

Il Prov. Agenzia delle Entrate 126200/2019 ha definito i benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, secondo quanto riepilogato nella seguente tabella.

CONSEGUENZE/BENEFICI	LIVELLO DI AFFIDABILITÀ PERIODO D'IMPOSTA 2018
Possibile controllo analisi evasione	Fino a 6
Nessun beneficio / controllo analisi evasione	Superiore a 6 Inferiore a 8
Esonero visto di conformità compensazione crediti Esonero visto di conformità rimborso credito IVA Anticipazione 1 anno decadenza accertamento	Almeno 8
Esclusione accertamenti basati sulle presunzioni semplici	Almeno 8,5
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato Esclusione dalla disciplina delle società di comodo (non operative)	Da 9 a 10

Come emerge dall'analisi della tabella proposta, i benefici connessi all'apposizione del visto di conformità e alla presentazione della garanzia ai fini Iva scattano in un'annualità diversa e successiva rispetto a quella di analisi dell'affidabilità fiscale del contribuente. Tale scelta si è resa necessaria in considerazione della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Infatti, tenuto conto che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018 è scaduto il 30.4.2019, i benefici relativi all'utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2018, sono spendibili per i crediti maturati nell'anno 2019 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2020) e nei primi tre trimestri del 2020 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella seguente tabella.

Pertanto, con riferimento:

- ⇒ All'utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IVA senza visto di conformità (con un ISA almeno pari a 8) il beneficio riguarda i crediti di importo non superiore a:
 - € 50.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2020 relativo al 2019 ovvero maturati nei primi 3 trimestri del 2020;
 - € 20.000 annui per IRPEF / IRES / IRAP, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2019.

Si rammenta che, a prescindere dal livello di affidabilità, la compensazione fino a € 5.000 non richiede il visto di conformità;

- ⇒ Alla richiesta di rimborso del credito IVA senza visto di conformità (con un ISA almeno pari a 8) il beneficio è riconosciuto per un importo annuo non superiore a € 50.000 per il rimborso del:
 - credito IVA risultante dal mod. IVA 2020 relativo al 2019;
 - credito IVA trimestrale maturato nei primi 3 trimestri del 2020;
- ⇒ Alla riduzione dei termini per l'attività di accertamento, il beneficio riguarda le sole rettifiche del reddito d'impresa / lavoro autonomo;
- ⇒ All'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito, il beneficio opera a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

UTILIZZO DEGLI ISA AI FINI DELLA SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA VERIFICARE

Il livello di affidabilità fiscale del contribuente ottenuto dall'applicazione degli ISA, oltre a rappresentare uno strumento per il riconoscimento dei benefici ai soggetti "virtuosi", è utilizzato per individuare le "posizioni a rischio".

LIVELLO DI AFFIDABILITÀ MINORE O UGUALE A 6

Il comma 14 del citato art. 9-bis dispone che

“l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria”.

Nel citato Provvedimento 10.5.2019, così come confermato nella Circolare 9.9.2019, n. 20/E, l’Agenzia precisa che nella definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi di rischio evasione di cui al citato comma 14, l’Ufficio tiene conto di un livello di affidabilità minore / uguale a 6.

Recentemente il MEF nell'ambito della risposta alle Interrogazioni parlamentari 25.9.2019 n. 5-02753 e 5-02754, oltre a ribadire la contrarietà a concedere l'applicazione facoltativa / integrale disapplicazione degli ISA, ha "escluso ogni automatismo nell'accertamento dovuto al risultato conseguito dal contribuente". Anche il Ministero "consiglia" di specificare nelle Annotazioni del software ISA gli elementi giustificativi della posizione del contribuente in quanto se ritenuti "idonei" dall'Ufficio non faranno scattare il controllo da parte di quest'ultimo.

LIVELLO DI AFFIDABILITÀ COMPRESO TRA 6 E 7,99

Nella citata Circolare n. 20/E, l'Agenzia ha chiarito che l'attribuzione di un punteggio ISA compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dell'Indice), l'attivazione di attività di controllo.

VALUTAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO

Per decidere se "adeguarsi" agli ISA ed in quale misura è necessario considerare anche il meccanismo di funzionamento degli ISA. In particolare, si rammenta che il punteggio ISA attribuito al contribuente è una media dei seguenti indicatori elementari:

- ❖ di affidabilità, che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze contabili / strutturali, tipici per il settore / modello organizzativo di riferimento (valore da 1 a 10);
- ❖ di anomalia, che esprimono la presenza di profili contabili / gestionali atipici rispetto al settore / modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli dati ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi, con riferimento a diverse annualità (valore da 1 a 5).

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 20/E ha precisato che non tutti gli indicatori elementari sono "sensibili" agli ulteriori componenti positivi che il contribuente intende indicare per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Infatti, alcuni indicatori elementari sono finalizzati ad evidenziare errori di compilazione / anomalie economiche allo scopo di favorirne la correzione.

Come sopra accennato, il software ISA fornisce, per ciascun indicatore elementare, l'ammontare dei maggiori ricavi / compensi necessari per massimizzare il profilo di affidabilità dell'indicatore ed il relativo importo. Il contribuente può scegliere di indicare un valore diverso da quello "proposto".

PERCHÈ ADEGUARSI

Al fine di decidere la possibilità e la misura dei ricavi / compensi da integrare ai fini dell'adeguamento va considerato che il punteggio minimo:

- * per accedere ai benefici premiali è almeno pari a 8;
- * per evitare di essere incluso nelle liste di selezione ai fini del controllo da parte dell'Ufficio è almeno pari a 6.

Di conseguenza, posto che ai fini dell'adeguamento il contribuente può decidere se e a che livello incrementare i propri ricavi / compensi:

- ⇒ nel caso di attribuzione di un punteggio ISA di poco inferiore a 8, potrebbe "adeguarsi" per poter accedere ai benefici premiali qualora ne abbia un effettivo vantaggio valutando la propria situazione (se la sua posizione fiscale non è creditoria o l'ammontare dei

crediti è modesto ottenere l'esonero dal visto non ha alcuna utilità). In tal caso per raggiungere l'8 potrebbe essere sufficiente un importo di modesta entità. Analoghe considerazioni possono essere proposte con riferimento ad una società che vorrebbe essere esclusa dalla verifica della (non) operatività;

- ⇒ nel caso di attribuzione di un punteggio ISA inferiore a 6, potrebbe "adeguarsi" per evitare la possibilità di essere selezionato ai fini del controllo da parte dell'Ufficio. In tal caso, qualora il punteggio ISA sia di poco inferiore al 6 potrebbe essere sufficiente un importo di modesta entità.

Al di fuori delle specifiche situazioni sopra esaminate, proporre al contribuente un adeguamento alla "richiesta" del software ISA, che in questa fase iniziale non può essere definito (tanto "affidabile", non appare essere tanto conveniente.

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREMIALI

In merito al riconoscimento dei benefici premiali l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 20/E ha chiarito che lo stesso è vincolato al risultato dell'ISA in sede di presentazione della dichiarazione "*entro i termini ordinari*", ossia entro il 2.12.2019 (il 30.11 cade di sabato).

Sul punto, il comma 1 del citato art. 9-bis, dispone infatti che gli ISA "*esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11*".

Di conseguenza, la presentazione di una dichiarazione integrativa con conseguente modifica del risultato dell'Indice non consente al contribuente di beneficiare del regime premiale.

CORRETTEZZA DEI DATI DICHIARATI

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato l'ipotesi in cui l'Ufficio ridetermini / riduca, il punteggio di affidabilità del contribuente che consente l'utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IVA senza visto di conformità, dopo che lo stesso abbia compensato i crediti in misura superiore a € 5.000 senza visto.

In tal caso nella citata Circolare n. 20/E, dopo aver precisato che:

- il livello di affidabilità collegato all'ottenimento dei benefici è "subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi";

l'Agenzia, ha chiarito che;

- qualora il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti / inesatti "non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio".

Alla luce di quanto sopra, in caso di successiva rideterminazione dell'Indice da parte dell'Ufficio a seguito del riscontro di dati incompleti / errati con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a 8, l'utilizzo in compensazione dei crediti in misura superiore a € 5.000 è considerato illegittimo e costituisce una fattispecie di omesso versamento con applicazione della sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 70/2019

PAGINA

7/7

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI successivamente alla compilazione del software per l'elaborazione dei dati, si riserva di comunicare il livello di affidabilità raggiunto, affinché possa valutare l'opportunità di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, al fine migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI